

NON BASTA AVERE LA PASSWORD

Amministrazione di sostegno e identità digitale tra SPID, Fisco, INPS, home banking e nuovi patrimoni online

Perché, nel 2026, la vera domanda non è “chi conosce le credenziali?”, ma “chi è autorizzato ad agire e con quale strumento?”.

A cura di Dott. Rag. Denis Russo

Settembre 2026

“La password non è una procura. E l'accesso tecnico a un servizio non coincide, da solo, con il potere giuridico di compiere un atto.”

Fino a pochi anni fa, quando si apriva un'amministrazione di sostegno, il primo inventario era fatto soprattutto di conti correnti, pensioni, immobili, utenze, polizze e documenti cartacei. Oggi manca quasi sempre un pezzo: gli accessi digitali. Un telefono può contenere l'home banking, l'app INPS, la posta elettronica, l'identità SPID, la CIE, le carte di pagamento, le bollette, i documenti sanitari e perfino strumenti finanziari che non hanno più un corrispettivo “fisico”.

Questo cambia il lavoro dell'amministratore di sostegno. Non perché la legge del 2004 sia improvvisamente diventata vecchia, ma perché gli atti della vita quotidiana si sono spostati online. Pagare una bolletta, scaricare una CU, presentare una dichiarazione, controllare una cartella o verificare un accredito pensionistico sono azioni che oggi passano spesso da un'identità digitale. E qui nasce il problema: per aiutare davvero il beneficiario bisogna poter operare, ma farlo usando le sue credenziali personali può essere la scorciatoia sbagliata.

1. L'amministratore di sostegno non sostituisce automaticamente la persona

L'amministrazione di sostegno nasce per proteggere una persona che, anche solo in parte o temporaneamente, non riesce a provvedere ai propri interessi. La logica è diversa da quella di una sostituzione totale: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutto ciò che il decreto non riserva all'amministratore e, in ogni caso, per gli atti necessari alla vita quotidiana quando compatibili con la sua situazione.

Questa impostazione diventa decisiva nel digitale. Se il beneficiario riesce ancora a usare in autonomia alcuni servizi, non c'è ragione di “prendergli in mano” ogni account. Se invece non riesce più a farlo, la soluzione corretta non dovrebbe essere quella di trasformare l'amministratore nel custode generale di password, PIN e codici OTP. Bisogna partire dal decreto di nomina e dai poteri attribuiti.

PER ADDETTI AI LAVORI - IL PERIMETRO GIURIDICO

Il riferimento di base resta il Codice civile: artt. 404 e ss. c.c. L'art. 405 impone che il decreto di nomina individui, tra l'altro, gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con assistenza. L'art. 409 conserva al beneficiario la capacità per gli atti non ricompresi nella misura; l'art. 410 impone all'amministratore di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni della persona assistita.

L'art. 411 c.c. richiama, in quanto compatibili, anche le norme sulle autorizzazioni per gli atti di maggiore rilievo patrimoniale. Sul piano processuale, dopo la riforma Cartabia, il procedimento è collocato negli artt. 473-bis.52 e ss. c.p.c. Il punto pratico è semplice: il potere dell'amministratore non nasce dal possesso materiale di un dispositivo o di una password, ma dal provvedimento del giudice e dalle norme applicabili al singolo atto.

2. SPID e CIE: l'identità digitale è personale

SPID viene descritto dal portale ufficiale come l'identità digitale personale del cittadino. Anche i manuali operativi dei gestori insistono sull'uso personale delle credenziali. È un dettaglio che, nella vita vera, pesa molto: conoscere la password del beneficiario non equivale ad avere una delega e non rende automaticamente corretto accedere "al posto suo".

Per questo, quando esiste un meccanismo di rappresentanza predisposto dall'ente, è preferibile usarlo. L'amministratore entra con la propria identità digitale e poi opera per il soggetto rappresentato. In questo modo restano distinti due elementi che spesso vengono confusi: chi si è autenticato e per conto di chi sta agendo.

È anche una questione di tracciabilità. Se domani bisogna ricostruire chi ha presentato una dichiarazione, consultato una pratica o trasmesso un'istanza, un accesso effettuato con credenziali proprie e con un ruolo formalmente registrato è molto più leggibile di un accesso compiuto con le credenziali personali del beneficiario.

PER ADDETTI AI LAVORI - AGENZIA DELLE ENTRATE E INPS

L'Agenzia delle Entrate prevede una specifica abilitazione per tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno. Il riferimento operativo è il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 332731 del 22 settembre 2023. Una volta abilitato, il rappresentante accede con le proprie credenziali e utilizza la funzione "Cambia utenza" per operare sulla posizione del rappresentato. La guida dell'Agenzia chiarisce che l'abilitazione riguarda anche i servizi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei limiti della rappresentanza risultante dal provvedimento di nomina.

Anche l'INPS dispone di una delega dell'identità digitale per tutori, curatori e amministratori di sostegno. Per questi soggetti è previsto il modulo AA10; la richiesta può essere presentata secondo le modalità indicate dall'Istituto, con la documentazione che prova la rappresentanza. È un esempio concreto di come l'ordinamento amministrativo stia cercando di separare l'identità del rappresentante da quella del rappresentato.

3. Il decreto di nomina dovrebbe parlare il linguaggio della vita digitale

Molti problemi nascono da decreti corretti sul piano tradizionale ma poco chiari quando devono essere applicati a servizi online. Espressioni come "gestione dei rapporti con gli enti" o "ordinaria amministrazione del patrimonio" possono essere sufficienti in alcuni casi, ma diventano fonte di

attrito quando una banca, un ufficio o una piattaforma chiede di capire se l'amministratore possa effettivamente operare su uno specifico rapporto digitale.

Nella pratica conviene descrivere gli atti reali da compiere: rapporti con Agenzia delle Entrate e Riscossione, INPS e altri enti previdenziali; consultazione e trasmissione di documenti fiscali; gestione di rapporti bancari e carte; ricezione di comunicazioni digitali; pagamento di spese ricorrenti; eventuale gestione di caselle PEC o di servizi contrattuali online quando necessari alla cura della persona e del patrimonio.

Non significa chiedere un potere generico su "tutti gli account". Significa fare l'opposto: tradurre i bisogni concreti della persona in poteri comprensibili e verificabili. Se emerge un'esigenza nuova e il decreto non è abbastanza chiaro, può essere più prudente chiedere un'integrazione o un'autorizzazione al giudice tutelare invece di forzare il significato del provvedimento.

PER ADDETTI AI LAVORI - UNA DISTINZIONE UTILE

Nel lavoro quotidiano conviene tenere separati almeno tre piani: (1) potere giuridico di rappresentanza, che deriva dal decreto e dalla legge; (2) abilitazione tecnica presso il singolo ente o intermediario; (3) credenziale personale usata per identificare chi sta materialmente accedendo. Sono tre cose diverse.

L'errore più comune è trattare il terzo livello - la password - come se risolvesse anche i primi due. Non lo fa. Per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione resta inoltre da verificare, caso per caso, la necessità di autorizzazione giudiziale ai sensi delle norme richiamate dall'art. 411 c.c. e del contenuto del decreto.

4. Home banking: il conto è del beneficiario, l'operatività deve essere dell'amministratore

Il caso più frequente è forse quello bancario. Il beneficiario ha un conto online, magari una carta collegata e un'app sul telefono. L'amministratore deve pagare affitto, badante, utenze e spese sanitarie. La soluzione più comoda sembrerebbe usare l'app già configurata. Ma la comodità non coincide sempre con una buona gestione.

La strada più ordinata è far registrare alla banca il provvedimento di nomina e ottenere le modalità operative previste per il rappresentante. Ogni intermediario ha procedure proprie e non esiste un'interfaccia unica nazionale; proprio per questo è importante che il fascicolo dell'amministrazione contenga il decreto aggiornato, le autorizzazioni eventualmente necessarie e una traccia chiara dei rapporti abilitati.

C'è poi un tema di rendiconto. Un'amministrazione ben tenuta non dovrebbe costringere il giudice, un familiare o un successivo amministratore a ricostruire i movimenti partendo da decine di notifiche sul telefono. Estratti conto, causali comprensibili, documenti di spesa e separazione tra somme del beneficiario e somme dell'amministratore restano fondamentali anche quando tutto avviene con un clic.

PER ADDETTI AI LAVORI - TRACCIABILITÀ E RENDICONTO

I tribunali richiedono normalmente l'inventario della situazione patrimoniale e il rendiconto periodico. Il Tribunale di Milano, ad esempio, ricorda la necessità del rendiconto annuale e indica tra gli atti soggetti ad autorizzazione quelli di maggiore rilievo, compresi accettazione o rinuncia all'eredità, riscossione di capitali e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Nel digitale la buona prassi è documentare non soltanto il movimento economico, ma anche il titolo dell'operazione: decreto, eventuale autorizzazione, delega o abilitazione presso l'ente. Questo riduce le zone grigie soprattutto quando l'amministrazione dura molti anni o cambia il soggetto incaricato.

5. Il caso di frontiera: criptovalute e wallet

Poi ci sono i casi che fino a pochi anni fa sembravano esotici e oggi non lo sono più. Un beneficiario può possedere criptovalute, un conto presso un exchange oppure un wallet non custodial. Qui la differenza tra "avere accesso" e "avere il diritto di disporre" diventa ancora più evidente.

Una seed phrase o una chiave privata può consentire materialmente di trasferire un valore in pochi minuti. Ma il possesso tecnico della chiave non dice nulla, da solo, sul potere dell'amministratore di vendere, convertire o trasferire quell'attività. Prima viene l'inquadramento patrimoniale e il decreto; poi l'operazione tecnica. Se il valore è significativo o l'atto modifica in modo sostanziale la composizione del patrimonio, la prudenza impone di valutare anche la necessità di un'autorizzazione specifica.

Per il rendiconto, inoltre, serve un metodo comprensibile: indicare la piattaforma o il wallet, il criterio usato per la valorizzazione, i movimenti effettuati e la documentazione che consente di ricostruirli. Il fatto che un bene sia digitale non lo rende meno patrimoniale; semmai lo rende più facile da perdere, spostare o dimenticare.

PER ADDETTI AI LAVORI - IL "CONTROLLO TECNICO" NON È UN TITOLO

La questione delle crypto-attività mostra bene il principio generale: chi possiede la chiave può avere il controllo tecnico dell'asset, ma il titolo giuridico e il potere di disposizione restano separati. Nell'amministrazione di sostegno è quindi opportuno censire l'attività, verificare i poteri attribuiti dal decreto e motivare le operazioni nel rendiconto, evitando automatismi basati sul solo possesso delle credenziali.

6. Un incrocio poco noto: il beneficiario che è anche erede

C'è un punto di contatto particolarmente interessante tra amministrazione di sostegno, fisco e successioni. Può capitare che il beneficiario diventi erede di un familiare e che debba quindi gestire adempimenti fiscali relativi al defunto. In passato questi passaggi digitali erano spesso complicati proprio perché le autorizzazioni online erano costruite pensando a una sola persona capace di agire direttamente.

Oggi l'Agenzia delle Entrate ha introdotto strumenti più coerenti con le situazioni di rappresentanza. Dal 2025 il rappresentante legale di un soggetto che deve presentare una dichiarazione in qualità di erede può utilizzare il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede, a condizione di essere già abilitato a operare per il rappresentato. Dal 2026 lo

stesso servizio è stato esteso anche alla persona di fiducia dell'erede, se preventivamente abilitata.

È una novità molto tecnica, ma racconta un cambiamento più ampio: la Pubblica Amministrazione sta iniziando a progettare i servizi non solo per il cittadino che agisce da solo, ma anche per chi agisce legittimamente per un'altra persona. Per chi si occupa di amministrazioni di sostegno è un terreno da seguire, perché riduce la tentazione di ricorrere a credenziali "prestate" e rende più chiara la responsabilità di chi opera.

PER ADDETTI AI LAVORI - SUCCESSIONE E DATI DIGITALI

Quando la vicenda si sposta sul decesso, entrano in gioco anche regole specifiche sui dati del defunto. L'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003 consente, a determinate condizioni, l'esercizio dei diritti relativi ai dati personali della persona deceduta da parte di chi ha un interesse proprio, agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Il considerando 27 del GDPR lascia agli Stati membri la disciplina dei dati delle persone decedute.

Anche qui occorre evitare una sovrapposizione: poter esercitare diritti sui dati non significa automaticamente essere titolari dei diritti patrimoniali connessi a un account o a un bene digitale. Privacy, successione e titolarità economica possono procedere su piani diversi.

7. Tre regole pratiche che evitano molti problemi

Regola	Perché conta
Prima il decreto, poi il dispositivo	Verificare sempre che il potere di compiere l'atto risulti dal decreto e, se necessario, dall'autorizzazione del giudice tutelare.
Prima le proprie credenziali, poi quelle altrui	Quando l'ente offre una funzione di rappresentanza o delega, usarla consente di identificare correttamente chi opera e per conto di chi.
Prima la tracciabilità, poi la comodità	Ogni operazione importante dovrebbe poter essere ricostruita da documenti, causali, estratti, autorizzazioni e rendiconti.

Il punto, alla fine

L'amministrazione di sostegno è nata per adattarsi alla persona, non per costringerla dentro una misura standard. È proprio questa flessibilità che oggi permette di affrontare la trasformazione digitale senza inventare nuovi poteri: bisogna descrivere meglio quelli necessari, usare gli strumenti di rappresentanza messi a disposizione dagli enti e lasciare una traccia comprensibile delle operazioni.

Il rischio del 2026 non è soltanto che una persona fragile resti esclusa dai servizi online. Esiste anche il rischio opposto: che, per aiutarla, si usino scorciatoie tecniche che confondono identità, delega e responsabilità. La soluzione non è conoscere più password. È costruire una rappresentanza digitale più ordinata.

Per chi svolge professionalmente l'incarico, questo è probabilmente uno dei campi più interessanti dei prossimi anni: un punto d'incontro tra diritto delle persone, fiscalità, previdenza, banche, protezione dei dati e nuovi patrimoni digitali. Un ambito ancora di nicchia, ma già molto concreto.

Nota: il testo ha finalità divulgativa. La concreta operatività dell'amministratore di sostegno dipende dal contenuto del decreto di nomina, dalle autorizzazioni del giudice tutelare e dalle procedure del singolo ente o intermediario.

Riferimenti normativi e operativi essenziali

Codice civile: artt. 404-413 c.c., con particolare attenzione agli artt. 405, 409, 410 e 411; per gli atti soggetti ad autorizzazione, norme richiamate dall'art. 411 c.c.

Codice di procedura civile: artt. 473-bis.52 e ss. c.p.c. sul procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

Codice dell'amministrazione digitale: D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in particolare la disciplina dell'identità digitale e dell'accesso ai servizi in rete.

Agenzia delle Entrate: Provvedimento del Direttore n. 332731 del 22 settembre 2023 e guida "L'accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia".

INPS: Circolare 12 agosto 2021, n. 127; servizio "Delega dell'identità digitale per accedere ai servizi online"; modulo AA10 per tutori, curatori e amministratori di sostegno (versione pubblicata nel 2025).

Agenzia delle Entrate - Precompilata 2026: sezione "Come erede": gestione delle autorizzazioni per l'erede tramite rappresentante legale e, dal 2026, anche tramite persona di fiducia preventivamente abilitata.

Protezione dei dati: art. 2-terdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e considerando 27 del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di dati personali delle persone decedute.

Fonti online consultate

- [Ministero della Giustizia - Amministratore di sostegno](#)
- [Tribunale di Milano - Amministrazione di sostegno](#)
- [Agenzia delle Entrate - Accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia](#)
- [INPS - Delega dell'identità digitale](#)
- [Agenzia delle Entrate - Dichiarazione precompilata: come erede](#)
- [Garante per la protezione dei dati personali - Eredità digitale](#)
- [SPID - Portale ufficiale](#)

www.denisrusso.eu